

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il Capo I della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022: Le misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022



PNRR

DOSSIER

## 1. Il PNRR e la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*

Con l'approvazione della L. 30 dicembre 2023, n. 214 *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, l'ordinamento italiano ha dato continuità al percorso di attuazione dell'impegno assunto con il PNRR (e avviato con la L. 5 agosto 2022, n. 118 *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) di rivedere, periodicamente e con scadenza annuale, lo stato della legislazione, al fine di verificare l'eventuale permanenza di vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, anche tenendo conto del quadro socioeconomico<sup>1</sup>.

Nella visione strategica del PNRR rispetto alla concorrenza assumono carattere prioritario gli interventi di liberalizzazione orientati verso i seguenti ambiti:

- A. Realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche;
- B. Rimozione di barriere all'entrata nei mercati;
- C. Concorrenza e valori sociali (servizi pubblici locali, sostenibilità ambientale, tutela dei consumatori);
- D. Rafforzamento dei poteri di *antitrust enforcement* e dei poteri di regolazione settoriale;
- E. Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti.

L'approvazione della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* entro il quarto trimestre del 2023 ha rappresentato, quindi, il raggiungimento di uno specifico obiettivo (*target*) fissato dal PNRR.

---

<sup>1</sup> Il principio alla base della legge annuale della concorrenza è quello di introdurre periodicamente interventi di semplificazione normativa, finalizzati a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, e di promuovere, al tempo stesso, lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori. La cadenza annuale è, infatti, essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, anche in relazione al quadro socioeconomico.

Le misure di liberalizzazione introdotte dalla L. n. 214/2023 possono essere riunite in due gruppi abbastanza omogenei tra loro<sup>2</sup>:

- *misure di liberalizzazione dei mercati* (energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni, partecipazioni in società del settore fieristico, intermediazione dei diritti d'autore, ecc.);
- *misure orientate ai valori sociali, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori* (commercio al dettaglio, prodotti alimentari, materia farmaceutica, ecc.).

La presente trattazione concentrerà l'attenzione sul Capo I della L. n. 214/2023, il quale introduce nell'ordinamento nuove norme di semplificazione e liberalizzazione in settori a cui il PNRR riconosce una elevata valenza strategica quali *energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni*. Si tratta di interventi mirati che puntano a rimuovere singoli aspetti che direttamente o indirettamente falsano o rallentano il gioco competitivo (es. programmazione e gestione delle infrastrutture, regolamentazione di alcune professioni, contrattualistica, liberalizzazione di specifici mercati, ecc.), non sempre collegati tra loro (anche quando afferiscono allo stesso settore) ma che, nell'insieme, operano tutti verso una maggiore semplificazione ed apertura ai mercati.

## 2. Energia

Rispetto al settore energetico gli interventi di razionalizzazione e liberalizzazione della L. n. 214/2023, hanno interessato principalmente:

- *i Piani per la rete di trasporto del gas naturale e il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;*

<sup>2</sup> In particolare le disposizioni di cui alla L. n. 217/2023 contengono:

- misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni;
- misure in materia di commercio al dettaglio;
- misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari;
- misure in materia farmaceutica;
- disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato;
- disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico;
- criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore;
- differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante *l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*.

- l'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione;
- l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale.

## **2.1 Le nuove misure per l'adozione dei Piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale**

L'art. 1 della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, attraverso la novella degli artt. 16 e 36, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93<sup>3</sup>, ha riformato la normativa su cui si basa la definizione e l'adozione dei *piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale*.

Con specifico riguardo ai piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale la nuova disciplina prevede che *l'impresa maggiore di trasporto*<sup>4</sup>, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmetta ogni due anni, all' *Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)*<sup>5</sup> e al *Ministero dello sviluppo economico* il piano decennale di sviluppo della rete. Il piano in questione individua le misure idonee e efficaci per assicurare l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, anche tenendo conto dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Si tratta del provvedimento di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, il quale:

- detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale;
- istituzionalizza una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

<sup>4</sup> L'art. 2, comma 1, lett. *kk-quinquies*, del D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, come novellato dal D.Lgs. n. 93/2011, chiarisce che per *impresa maggiore di trasporto* si intende *l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima*.

<sup>5</sup> La norma oggetto di novella (pubblicata il 1 giugno 2011) mantiene ancora il riferimento all'*Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)*. Il ruolo dell'AEEGSI è stato oggetto di revisione da parte della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), la quale ne ha ridefinito i compiti integrando in tale ambito la gestione e il controllo dei rifiuti, al fine di accentrare in un'unica autorità tutte le competenze su ambiente e consumi. L'art. 1, comma 528, della L. n. 205/2016 ha, pertanto mutato la denominazione dell'agenzia in *Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)*. La trasformazione dell'Autorità ha determinato anche un mutamento ed un ampliamento delle funzioni dello *Sportello per il consumatore di energia* inglobando tra le sue competenze anche il settore idrico. In seguito a ciò lo sportello ha assunto la denominazione di *Sportello per il consumatore energia e ambiente*.

<sup>6</sup> In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

- a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
- b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
- c) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
- d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.

Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, l'impresa maggiore di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.

Sul punto, quindi, la novella ha introdotto due novità significative:

- nella redazione dei piani occorre tener conto anche degli interventi degli altri gestori della rete;
- il termine per la trasmissione dei piani è stato elevato a due anni rispetto a quello annuale precedente.

L'ARERA, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 16, D.Lgs. n. 93/2011, alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

Successivamente il piano è oggetto di valutazione da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'ARERA, ciascuno secondo i propri ambiti di competenza individuati dalla legge. In particolare:

- il *Ministero dello sviluppo economico* valuta la coerenza del *Piano decennale di sviluppo della rete* con la *strategia energetica nazionale*, con i *programmi infrastrutturali* derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con *l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti*, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete (comma 6);
- l'ARERA valuta se il piano decennale di sviluppo della rete *contempla tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva* e se esso sia *coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo*. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta

*l’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)*<sup>7</sup> (comma 6-bis).

In seguito alla propria valutazione l’ARERA può chiedere all’impresa maggiore di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. Essa, inoltre, è responsabile del monitoraggio sull’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

L’ottavo comma dell’art. 16, D.Lgs. n. 93/2011, come novellato dall’art. 1 della L. n. 214/2023 riconosce all’ARERA, in particolari casi, il potere di imporre determinati contegni positivi all’impresa maggiore di trasporto. Ciò accade quando:

- l’impresa maggiore di trasporto, per cause a essa imputabili, non realizzi un investimento programmato per il triennio successivo (in base al piano decennale di sviluppo della rete);
- la mancata realizzazione costituisce ostacolo all’accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale.

In tali casi l’Autorità impone all’impresa maggiore di trasporto di realizzare l’investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete<sup>8</sup>.

La successiva lett. b) dell’art. 1, comma 1, della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* è intervenuta, invece, a modificare i commi 12 e 13 dell’art. 36, del citato D.Lgs. n. 93/2011, i quali regolamentano il *Piano di sviluppo della rete elettrica*

---

<sup>7</sup> *L’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)* è un’agenzia dell’Unione europea, che ha il compito di assistere e coordinare, a livello comunitario, le diverse autorità nazionali degli stati membri dell’unione nell’esecuzione delle loro funzioni relative alla regolamentazione dei mercati dell’energia. Essa fornisce alle autorità nazionali supporto per garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo del gas e dell’energia elettrica.

In particolare, l’ACER:

- integra e coordina i lavori delle autorità nazionali di regolamentazione;
- contribuisce all’elaborazione delle norme sulla rete europea;
- ove opportuno, adotta decisioni individuali vincolanti sui termini e le condizioni di accesso e sulla sicurezza operativa delle infrastrutture transfrontaliere;
- fornisce consulenze alle istituzioni europee sulle questioni riguardanti l’energia elettrica e il gas;
- svolge un’opera di monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale e riferisce sui relativi risultati;
- controlla i mercati dell’energia all’ingrosso, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di individuare e prevenire casi di abuso di mercato.

<sup>8</sup> In tali casi le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

di trasmissione nazionale. In particolare, la novella modifica e semplifica il procedimento di approvazione del *Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica* a cura di Terna S.p.A., in quanto concessionario dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica<sup>9</sup>.

Il nuovo comma 12, del citato art. 36, D.Lgs. n. 93/2011, incarica Terna S.p.A. della predisposizione, ogni due anni, di un *Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale*, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel *Piano nazionale integrato per l'energia e il clima* (PNIEC). Il *Piano*, deve essere presentato, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* e all'ARERA. Il *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* approva il *Piano* entro diciotto mesi dalla data di presentazione. Entro tale termine dovranno essere realizzati:

- la valutazione ambientale strategica;
- gli adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi di legge (parte seconda, titolo II, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Ai fini dell'approvazione è, altresì, necessaria l'acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma (chiamate ad esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere) nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA.

In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* procede comunque all'approvazione del *Piano*.

Dal punto di vista dei contenuti il *Piano* individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e indica una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011, *l'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione [...] secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.*



nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A.

Inoltre, Terna S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno, al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* e all'ARERA, un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il *Piano di sviluppo*, da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

Il successivo comma 13 (il quale ribadisce e puntualizza parte della disciplina enunciata dal comma 12) prevede che il *Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale* sia sottoposto alla valutazione dell'ARERA la quale, nel rispetto dei propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.

Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini testé illustrati, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

Riassumendo, la novella ha fissato i seguenti termini procedurali:

Provvedimento	Termine
Predisposizione del <i>Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale</i>	<b>2 anni</b>
Approvazione definitiva da parte del <i>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>	<b>18 mesi</b>
Formulazione dei pareri da parte delle regioni interessate	<b>60 giorni dalla richiesta di parere</b>
Pubblicazione dei risultati della consultazione pubblica	<b>6 mesi</b>
Trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'esito della valutazione dell'ARERA	<b>6 mesi</b>
Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna S.p.A. presenti integrazioni al Piano già trasmesso	



## 2.2 L'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione

L'art. 2, della n. 214/2023, introduce nell'ordinamento alcune disposizioni atte a favorire il perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso a nuovi servizi. A tal fine il legislatore individua nei contatori intelligenti di seconda generazione (i quali, tra l'altro, consentono l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.<sup>10</sup>) lo strumento tecnico di supporto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il primo comma del citato art. 2 incarica il *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* della promozione, in collaborazione con l'*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente* (ARERA), di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ARERA, inoltre, ai sensi del secondo comma, disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Acquirente Unico S.p.A è una società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, che, attraverso il c.d. Servizio di maggior tutela, approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese che ancora non sono passati al libero mercato. Nel corso del tempo Acquirente Unico S.p.A. ha visto ampliare la propria competenza allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente e al Sistema Informativo Integrato. AU, inoltre, gestisce il Portale Consumi e il Portale Offerte (strumenti informativi al servizio del consumatore). Infine con l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano è stata attribuita alla Società la gestione delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi.

<sup>11</sup> La norma richiamata attribuisce all'ARERA il potere di fissare i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:

- a) il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso;
- b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente normativa europea;
- c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
- d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
- e) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
- f) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente;

Il successivo comma 3 introduce una serie di modifiche all'art. 9 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 di *attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*, finalizzate ad armonizzare le procedure di *Misurazione e fatturazione dei consumi energetici* con i principi testé enunciati. In particolare la novella ha sostituito la lett. d) del comma 3 ed inserito, le lett. e-bis) ed e-ter) nel comma 3, ed il comma 3-bis).

In particolare, il nuovo testo della lett. d), art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014, prevede che nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'*Acquirente Unico S.p.A.*, in qualità di gestore del *Sistema informatico integrato*, metta a disposizione del cliente finale o, su sua richiesta formale, di un soggetto terzo univocamente designato (e sempre nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali), i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi.

Ai sensi del nuovo punto e-bis) dell'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014 le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, sono realizzate in modo centralizzato per il tramite dell'*Acquirente Unico S.p.A.*, in qualità di gestore del *Sistema informatico integrato*;

Infine, il nuovo comma 3-bis dell'art. 9, D.Lgs. n. 102/2014 istituisce presso l'*Acquirente Unico S.p.A.* un *registro informatico* recante l'elencazione dei soggetti terzi univocamente designati che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d).

Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'*Acquirente Unico S.p.A.* ai sensi del presente comma sono posti a

- 
- g) l'operatore, prima ovvero, al più tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate sul pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica e sul trattamento dei suoi dati personali;
  - h) la misurazione e il pagamento debbono essere assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno.

carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle nuove lett. d) ed e-bis) del comma 3, art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del *Ministero dell'economia e delle finanze* per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*.

### **2.3 Le novità in tema di Attività di vendita ai clienti finali del gas naturale**

L'intervento semplificatore in materia di energia ha riguardato anche le attività di vendita ai clienti finali. In particolare, l'art. 9 della L. n. 214/2023 ha novellato l'art. 17 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 di *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale*, il quale istituisce presso il *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* un *Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali*, relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas.

L'inclusione e la permanenza in tale *Elenco*<sup>12</sup> sono condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Condizioni, criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'*Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali* sono definiti con decreto del *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, su proposta dell'*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente* (ARERA), sentita l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato* (AGCM). Il medesimo decreto disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte

<sup>12</sup> Il secondo comma dell'art. 17 chiarisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 164/2000, risultavano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono stati direttamente iscritti all'*Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali*.

irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità<sup>13</sup>.

L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del *Ministero dello sviluppo economico* e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, con decreto del *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato* le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*.

Il secondo comma dell'art. 9, della L. n. 214/2023 ha rafforzato le tutele dei consumatori nel caso di contratto a distanza concluso per via telefonica, attraverso l'inserimento di un periodo all'art. 51, comma 6, del *Codice del consumo*, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Nello specifico, quest'ultima norma dispone che nel caso in cui un contratto a distanza debba essere concluso per telefono, il professionista è tenuto a confermare l'offerta al consumatore e quest'ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto<sup>14</sup>. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. La nuova disposizione prevede che, il consenso non è, in ogni caso, valido *se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile*.

<sup>13</sup> Resta, comunque, salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al *Garante per la protezione dei dati personali* e all'*Agenzia delle dogane e dei monopoli*, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni.

<sup>14</sup> Nel caso in cui il documento sia redatto in forma digitale il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.

### 3. Trasporti

In ambito ai trasporti, la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* ha introdotto misure semplificatorie sia rispetto alla gestione delle infrastrutture coinvolte, sia riguardo alle professioni coinvolte. In particolare, le novità in questione sono riferite a:

- servizi di *cold ironing*;
- sicurezza e l'interoperabilità del trasporto ferroviario;
- concorrenza nel settore dell'autotrasporto;
- regolamentazione della professione del mediatore del diporto.

#### 3.1 I Servizi di *cold ironing*

L'art. 3 della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* reca nuove disposizioni in materia di *servizio portuale di fornitura elettrica in banchina* (il c.d. *cold ironing*). Il processo dell'elettificazione delle banchine è stato individuato e fissato come obiettivo (*target*) della Missione 3 – Componente 2 – Riforma 1.3, nella stesura originaria del PNRR e confermato come tale dalla nuova versione del PNRR, approvata dalla Commissione Europea il 24 novembre 2023.

La misura, intervenendo principalmente nei porti della rete centrale della *Trans European Network Transport* (TEN-T)<sup>15</sup>, è finalizzata a;

- minimizzare la dipendenza dai combustibili fossili;
- ridurre l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi.

Nello specifico, l'art. 3 della L. n. 214/2023:

- introduce la definizione del servizio denominato *cold ironing*;

<sup>15</sup> La *Rete transeuropea dei trasporti dell'UE* (TEN-T) è un sistema integrato, basato su di un insieme d'infrastrutture di trasporto integrate, coerenti, efficienti, multimodali e di alta qualità che è stato istituito per dare effettività alla libera circolazione delle merci e delle persone al fine di sostenere il mercato unico rafforzare la crescita e la competitività dell'Unione europea. La rete NET-T si compone di due livelli:

- *rete centrale a livello UE* che comprende i collegamenti più importanti tra le principali città e nodi di interscambio. È articolata in 9 corridoi principali: 2 corridoi nord-sud, 3 corridoi est-ovest e 4 corridoi diagonali. I corridoi dovranno includere almeno tre modalità differenti di trasporto, attraversare almeno tre Stati membri e prevedere l'accesso ai porti marittimi. Per ciascun corridoio viene nominato un coordinatore europeo che ne supervisiona l'avanzamento. Il suo completamento è previsto per il 2030;
- *rete globale* che mira a garantire la piena copertura del territorio dell'UE e l'accessibilità a tutte le regioni e deve essere completata entro il 2050.

- identifica i soggetti gestori del servizio;
- attribuisce poteri normativi e regolatori all'ARERA.

Entrando più nel dettaglio, l'art. 3 della L. n. 214/2023 modifica, integrandolo e riscrivendolo parzialmente, l'art. 34-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica* (noto anche con la più breve denominazione di *decreto proroga termini 2019*), convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8.

In primo luogo, il comma 1, lett. a), del citato art. 3, ha introdotto, con il comma 01, la definizione *dell'infrastruttura di cold ironing*, precisando che per infrastruttura di *cold ironing* si intende *l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto*. La norma in esame qualifica come *servizio di interesse economico generale* l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La norma chiarisce, inoltre, che con il termine di "*gestore dell'infrastruttura*" si intende:

- a) *un cliente finale* (ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79<sup>16</sup>), ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
- b) *un consumatore finale* dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del *TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative* (di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Il nuovo comma 1, dell'art. 34-bis, D.L. n. 162/2019, (oggetto di novella da parte della successiva lett. b), dell'art. 3, comma 1, L. n. 214/2023), al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, incarica l'*Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*

<sup>16</sup> Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.



(ARERA), dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 214/2023<sup>17</sup>, di uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato alle predette finalità ambientali, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività dello smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti<sup>18</sup>, applicabili ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*<sup>19</sup>.

La lett. c), dell'art. 3, comma 1, della L. n. 214/2023, introduce il comma 1-bis, all'art. 34-bis, D.L. n. 162/2019, con il quale il Legislatore obbliga i soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* a trasferire i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2<sup>20</sup> agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing*, ai quali sono garantiti condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione<sup>21</sup> la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* – al fine di evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati, ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori – incarica le *Autorità di sistema portuale* ad adottare, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a scongiurare tali comportamenti anticoncorrenziali.

<sup>17</sup> A tal proposito si ricorda che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 è entrata in vigore del provvedimento il 31 dicembre 2023. Tale termine, quindi, deve ritenersi fissato al 29 giugno 2024.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 11 e dell'art. 13, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

<sup>19</sup> Nella precedente formulazione il primo comma dell'art. 34-bis, del D.L. n. 162/2019, incaricava l'ARERA di adottare i provvedimenti necessari, *volti ad introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW*. L'intento dichiarato dalla norma stessa (analogamente alla formulazione attualmente in vigore) era quello di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche. Le medesime finalità erano perseguite anche dalla novella posta in essere con l'art. 48, comma 7-bis), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che aveva escluso l'applicabilità a tali forniture degli oneri generali di sistema. La nuova formulazione sembra, quindi, aver ridimensionato la portata, anche temporale, della riduzione dei costi applicabili ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

<sup>20</sup> Ai sensi del comma 1, dell'art.3, della L. n. 214/2023, per il beneficio si intende uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività dello smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti.

Mentre il comma 2, dell'art. 34-bis, D.L. n. 162/2019 aggiunge alla voce: *Energia elettrica dell'Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di 14 dicembre 1995* (data entrata in vigore del *TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*), la seguente sottovoce per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh.

<sup>21</sup> L'affidamento delle concessioni è effettuato ai sensi dell'art. 18 della legge di "Riordino della legislazione in materia portuale" del 28 gennaio 1994, n. 84.



### 3.2 La sicurezza e l'interoperabilità del trasporto ferroviario

L'art. 4 della L. n. 214/2023 modifica ed integra l'art. 45 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al agli interventi di Primo soccorso nel settore del trasporto ferroviario.

Innanzitutto, pare opportuno ricordare che l'art. 45 attribuisce al datore di lavoro, in base alla natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, l'incarico e la responsabilità di dover prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, rapportandosi con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Ai sensi del comma 2, dell'art. 45, del D.Lgs. n. 81/2008, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono individuati dal *Decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale*<sup>22</sup> e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La prima modifica apportata dall'art. 4 della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* è riferita al terzo comma dell'art. 45, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che le modalità di applicazione in ambito ferroviario di tale decreto ministeriale vengano definite con appositi decreti ministeriali, *acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*. In questo scenario la novella ha precisato che, oltre al rispetto di tali aspetti procedurali, l'applicazione del D.M. Salute n. 388/2003 debba, altresì, avvenire *nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario*.

<sup>22</sup> Il D.M. Salute n. 388/2003 è stato emanato in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 s.m.i. che dava attuazione alla disciplina eurounitaria guardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La disciplina in esso contenuta è poi confluita nel D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha dato vita al riassetto e al coordinamento all'interno di una sola fonte normativa della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Conseguentemente sono state abrogate le norme previgenti e disposizioni in queste contenute sono *confluite* all'interno di questo decreto legislativo.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b) della L. n. 214/2023 ha introdotto il nuovo comma 3-bis, il quale fa obbligo ai gestori di infrastrutture ferroviarie e imprese ferroviarie, di predisporre in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 214/2023 (29/04/2024), un *Piano di intervento* recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati.

La norma precisa che la predisposizione del *Piano di intervento* dovrà avvenire:

- sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi;
- sulla base di procedure operative per l'attuazione;
- nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

Ciascun datore di lavoro è tenuto ad individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

### **3.3 Le Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto**

L'art. 5, della L. n. 214/2023 novella l'art. 8, del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395<sup>23</sup>, riguardante *l'esame di idoneità professionale* per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

Entrando nel dettaglio della modifica apportata all'art. 8, del D.Lgs. n. 395/2000, si rammenta che secondo il primo comma del citato articolo, le prove scritte che costituiscono l'esame di valutazione del requisito dell'idoneità professionale consistono in:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

<sup>23</sup> Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 10 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del D.Lgs. n. 395/2000:

- per l'esecuzione di ciascuna delle prove il candidato ha a disposizione 2 ore;
- per la valutazione della prima prova scritta sono attribuibili al massimo 60 punti;
- per la valutazione dell'esercitazione su un caso pratico, sono attribuibili al massimo 40 punti.

Come chiarito dal secondo comma del precedente art. 7, D.Lgs. n. 395/2000, il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al del D.Lgs. n. 395/2000<sup>24</sup> ed è accertato con il superamento dell'esame di cui sopra.

L'esame è considerato superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova scritta, almeno 20 punti per esercitazione su un caso pratico, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti (art. 8, comma 3). Il requisito della idoneità professionale è ritenuto sussistente in capo al candidato che dimostri di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo. Sul punto, il quarto comma dell'art. 8 precisa che, l'esame è considerato superato se il candidato ottiene almeno 30 punti per la prova scritta, e almeno 16 punti per esercitazione su un caso pratico, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti.

Ai sensi del quinto comma, la competente struttura del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, deve rendere pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova scritta e dei tipi di esercitazione per la prova pratica.

<sup>24</sup> L'allegato I del D.Lgs. n. 395/2000 citato nell'art. 7, comma, 2 contiene l'elenco delle materie l'oggetto delle prove scritte:

1. Elementi di diritto civile (per quanto concerne la materia di Trasporti su strada di merci e di viaggiatori; Trasporti su strada di merci e Trasporti su strada di viaggiatori);
2. Elementi di diritto commerciale;
3. Elementi di diritto sociale;
4. Elementi di diritto tributario;
5. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
6. Accesso al mercato;
7. Norme tecniche e gestione tecnica;
8. Sicurezza stradale.

Riguardo ai requisiti per l'ammissione alle selezioni, hanno accesso alle prove d'esame le persone aventi le maggiori età, non interdette giudizialmente e non inabilite, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati.

I candidati sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

Sul punto la novella ad opera dell'art. 5 della L. n. 214/2023 ha aggiunto un ultimo periodo al sesto comma dell'art. 8, D.Lgs. n. 395/2000, che consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame di abilitazione all'attività di trasportatore anche in province diverse da quella di residenza, nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame. L'attuazione di tale previsione necessita, però, la previa sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di *Conferenza unificata* che ne definisca le modalità operative.

### **3.4 Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto**

L'art. 8, della L. n. 214/2023, nel novellare il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, di recepimento della direttiva 2003/44/CE<sup>25</sup> (il c.d. *Codice della Nautica da Diporto*), apporta le modifiche alla disciplina della mediazione da diporto, con la finalità di adeguarla:

- alla più recente normativa eurounionale;
- ai più rigorosi livelli di formazione professionale.

---

<sup>25</sup> *Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.* La direttiva citata ha modificato in parte la direttiva 94/25/CE, la quale a sua volta è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2013/53/UE (recepita con D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua ed attinente solo agli aspetti della progettazione, della fabbricazione e della circolazione delle imbarcazioni da diporto).

Entrando nel dettaglio, il comma 1, lett. a), dell'art. 8, L. n. 214/2023, modifica le disposizioni dell'art. 49-ter del *Codice della Nautica da Diporto* (di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), recante la definizione della figura del *Mediatore del diporto*.

In particolare, con il primo e il secondo comma, il legislatore istituisce la figura del *mediatore del diporto*, individuando tale professionista in colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio, ormeggio di unità da diporto.

L'articolo in esame novella il comma 3, dell'art. 49-ter, precisando che il mediatore del diporto può svolgere, anche su *base temporanea e occasionale*, esclusivamente le attività sopra indicate, nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L. 4 aprile 1977, n. 135<sup>26</sup>, e alla L. 8 agosto 1991, n. 264<sup>27</sup>, le attività connesse o strumentali. La norma precisa che, il mediatore del diporto svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, *o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa compromettere l'indipendenza*.

Secondo quanto disposto dal successivo comma 4, il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

Mentre, una volta concluso il contratto per il quale il mediatore del diporto ha prestato la propria opera, il cantiere costruttore o comunque una delle parti possono affidargli l'incarico di rappresentanza negli atti relativi all'esecuzione del medesimo contratto.

Nel confermare espressamente le disposizioni di cui agli artt. 49-ter e 49-quater del *Codice della Nautica da Diporto*, la lettera a), punto 3), del comma 1, dell'art. 8, della

<sup>26</sup> *Disciplina della professione di raccomandatario marittimo*. Ai sensi dell'art. 2 della L. 135/1977, il contenuto dell'attività professionale del *raccomandatario marittimo* consiste nelle seguenti *attività di raccomandazione di navi*:

- assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi;
- ricezione o consegna delle merci;
- operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri;
- acquisizione di noli;
- conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti;
- qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidategli.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

<sup>27</sup> *Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*. Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 264/1991, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

L. n. 214/2023 in esame, aggiorna e completa il comma 6, dell'art. 49-ter, sancendo l'applicabilità, oltre alla disciplina generale sull'attività di mediatore di cui agli artt. 1754 e ss. del codice civile<sup>28</sup>, anche delle disposizioni, *per i profili ivi disciplinati*, ai sensi del *D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206*<sup>29</sup>, *per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri*, e dell'art. 49 del regolamento di cui al *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*<sup>30</sup>, *per i cittadini di Paesi terzi*. In tal modo la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* ha allargato la platea dei professionisti ammessi all'esercizio di tale professione, dando attuazione, anche rispetto alla professione del mediatore del diporto ai principi erounitari di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Il punto 4), lettera a), del comma 1, dell'art. 8, della L. n. 214/2023 inserisce un nuovo comma, il 6-bis, all'art. 49-ter del *Codice della Nautica da Diporto*, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del *D.Lgs. n. 206/2007*, affida l'incarico di *Autorità azionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto* al *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*.

<sup>28</sup> Codice Civile, Libro Quarto Delle obbligazioni, al Titolo III, Dei singoli contratti, il Capo XI "Della mediazione" Artt. 1754 – 1765 definiscono la figura del Mediatore, regolano la sua provvigione, il rimborso delle spese, eventuale provvigione nei contratti condizionali o invalidi, anche nel caso di pluralità di mediatori, inoltre stabilisce le responsabilità e obblighi del mediatore, la sua rappresentanza, il caso contraente non nominato, la possibilità di fideiussione e anche possibili sanzioni in caso di non adempimento agli obblighi imposti.

<sup>29</sup> Il *D.Lgs. n. 206/2007* dà attuazione nell'ordinamento interno *alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*. In particolare, questo provvedimento normativo disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. Questa normativa, inoltre, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'UE e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

<sup>30</sup> L'art. 49 del *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394* reca le disposizioni in materia di *riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni* per cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia. In particolare, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato (per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20), se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.



Ulteriori modifiche apportate dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 riguardano *le attività* del mediatore del diporto delle quali al successivo art. 49-ter, del *Codice della Nautica da Diporto*.

In particolare, l'art. 49-quater, primo comma, assoggetta l'esercizio che le attività del mediatore del diporto alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), la quale deve essere presentata alla *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*, tramite lo sportello unico del comune competente per territorio. A tale SCIA devono essere allegate le autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 49-quater, come modificato dalla *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* – la quale ha sostituito le lettere a), d) e g) dello stesso comma 3 – per poter svolgere la professione del mediatore del diporto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) *essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;*
- b) età minima di 18 anni;
- c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 478<sup>31</sup>;
- d) essere in possesso di:
  - diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - diploma di istruzione e formazione professionale;
  - di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 478;

---

<sup>31</sup> *Ordinamento della professione di mediatore marittimo.*



- f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati:
- *dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;*
  - *non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159<sup>32</sup>;*
  - *non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni.*

Inoltre, il punto 2), della lettera b), del comma 1, dell'art. 8, della L. n. 214/2023, ha sostituito anche il comma 4, dell'art. 49-*quater*, del D.Lgs. n. 171/2005, e, quindi, ha disposto che il corso teorico-pratico, di cui sopra (sul e)), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*. L'iscrizione al corso è a titolo oneroso ed è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso stesso.

Il nuovo quinto comma dell'art. 49-*quater* (come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. b), punto 3), della L. n. 241/2023) precisa che i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione sono stabiliti con decreto del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*.

Il punto 4), lettera b), del comma 1, dell'art. 8, della L. n. 214/2023, nel modificare il comma 6 del *Codice della Nautica da Diporto*, prevede sanzioni per il mediatore di diporto che si renda colpevole di violazioni delle norme di *deontologia professionale* ovvero delle norme di comportamento previste all'interno dello stesso D.Lgs. n. 171/2005. È previsto che le sanzioni disciplinari vengano disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura *competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione*. La normativa prevede i seguenti tipi di sanzioni, ordinandoli

<sup>32</sup> Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

secondo una scala di afflittività (corrispondente ad una crescente gravità dei fatti sanzionati):

- a) *ammonimento* - consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. *L'ammonimento è disposto* quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
- b) *censura* - consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) *sospensione* - consiste *nell'interdizione temporanea* dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. A tal proposito il successivo comma 7, dell'art. 49-*quater*, del *Codice della Nautica da Diporto*, precisa che *la sospensione è disposta per una durata non superiore a 12 mesi*;
- d) *inibizione perpetua dell'attività* - impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.

L'ottavo comma dell'art. 49-*quater*, del *Codice della Nautica da Diporto*, individua e chiarisce dettagliatamente i casi di applicazione obbligatoria della sospensione, oltre quelli previsti dal codice penale. Alla luce di questa disposizione la sospensione obbligatoria trova, senz'altro, applicazione nei seguenti casi:

- a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;

- b) emissione del decreto di fermo di cui all'art. 384 del *Codice di Procedura Penale*<sup>33</sup> e dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 285 del *Codice di Procedura Penale*<sup>34</sup>;
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dall'art. 222, secondo comma del Codice Penale (cfr. *infra*);
- e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'art. 219 del Codice Penale<sup>35</sup>;
- f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del Codice Penale<sup>36</sup>.

Inoltre, come precisato dal comma 9, dell'art. 49-*quater*, del *Codice della Nautica da Diporto*, nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura* ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio. Il Legislatore specifica che la sospensione

<sup>33</sup> L'art. 384 c.p.c. prevede che quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone *il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto* per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 285 c.p.c., con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio.

<sup>35</sup> L'art. 219 c.p. dispone che il *condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte o] la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.*

<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 215 del Codice Penale, le misure di sicurezza non detentive sono le seguenti:

- libertà vigilata;
- divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;
- divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7 e, quindi, può anche essere superiore a 12 mesi.

La normativa, tra l'altro, prevede la possibilità di pronunciare l'inibizione perpetua dell'attività a carico del Mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria. Tale provvedimento, ai sensi del comma 11, dell'art. 49-*quater*, D.Lgs. n. 171/2005, è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale<sup>37</sup>;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, *salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto*<sup>38</sup>.

Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA<sup>39</sup>. L'accesso a tali provvedimenti è consentito agli uffici del registro delle imprese e gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste dal capo V della L. n. 241/1990.

<sup>37</sup> Si tratta delle ipotesi in cui la legge fissa la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario:

- in dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l'ergastolo;
- in cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

<sup>38</sup> Sul punto l'art. 8, comma 1, lett. b), punto 5) ha esteso l'eccezione anche alle ipotesi di estinzione del reato.

<sup>39</sup> Il *Repertorio economico amministrativo* (REA) è un archivio tenuto dalle *Camere di commercio* che raccoglie tutti gli avvenimenti di rilevanza amministrativa o economica sulle imprese. Il Repertorio ha lo scopo di integrare i dati del Registro imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Alle imprese iscritte viene assegnato un numero, il c.d. *Numero REA*, composto da 6 cifre e dal codice della Provincia/Camera di Commercio che l'ha assegnato che serve ad identificare la posizione di un'impresa all'interno del REA.

Sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo:

- tutti i soggetti iscritti nel Registro Imprese, per le notizie di carattere economico riguardanti l'azienda, come l'apertura e la chiusura di unità locali;
- le imprese, individuali o societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o cessano un'unità locale;
- i soggetti collettivi (come associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari), che esercitano un'attività economica non in forma principale.

L'ultima modifica, apportata dall'art.8, comma 1, lettera b), punto 6), della L. n. 214/2023, riguarda il comma 13, dell'art. 49-*quater* del *Codice della Nautica da Diporto*. In particolare, la normativa incarica il *Ministro delle imprese e del made in Italy*<sup>40</sup> di stabilire ed adottare con decreto:

- le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA;
- i programmi del corso teorico-pratico e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e),
- le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni disposte dalla *Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, limitatamente agli enti di formazione di diritto interno* nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa.

#### 4. Rifiuti

La L. n. 214/2023, concentra l'attenzione sui *Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche* (RAEE). Si tratta di un ambito particolarmente strategico rispetto al già decisivo settore della gestione dei rifiuti, a causa della natura dei prodotti trattati. Se, infatti, i *Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche* da un lato presentano rischi di elevati impatto ambientale, dall'altro permettono il riciclo di materiali rari e particolarmente utili (rame, oro, ecc.). In particolare, le novità normative attengono ai seguenti ambiti:

- la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.

##### 4.1 La gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Gli artt. 6 e 7 della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* hanno introdotto criteri di semplificazione e di liberalizzazione dei servizi di gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

---

<sup>40</sup> Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata.

In particolare, il citato art. 6, L. n. 214/2023 introduce modifiche all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49<sup>41</sup>, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

Il primo comma dell'art. 8, del D.Lgs. n. 49/2014, impone ai produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)<sup>42</sup> l'obbligo di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V<sup>43</sup>, in base alle categorie e al periodo di riferimento.

<sup>41</sup> Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

<sup>42</sup> L'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 49/2014 definisce *apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)* come le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

<sup>43</sup> Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'art. 2, comma 1, lettera a).

	Categorie	Obiettivi minimi applicabili per RAEE per categoria dal 13.08.2012 al 14.08.2015		Obiettivi minimi applicabili per RAEE per categoria dal 15.08.2015 al 14.08.2018	
		recupero	riciclaggio	recupero	preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio
1.	Grandi elettrodomestici	dell'80 %	del 75 %	dell'85 %	dell'80 %
2.	Piccoli elettrodomestici	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
3.	Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni	dell'75 %	del 65 %	dell'80 %	dell'70 %
4.	Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici	dell'75 %	del 65 %	dell'80 %	dell'70 %
5.	Apparecchiature di illuminazione	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
6.	Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
7.	Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
8.	Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
9.	Strumenti di monitoraggio e di controllo	dell'70 %, del 75 %	del 50 %;	dell'75 %	dell'55 %
10.	Distributori automatici	dell'80 %	del 75 %	dell'85 %	dell'80 %
	Per le lampade a scarica		il riciclaggio dell'80 %		il riciclaggio dell'80 %.



L'adempimento ai obblighi di cui sopra deve avvenire mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Attraverso tali sistemi di gestione, i produttori di AEE determinano annualmente l'ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. La misura del contributo non deve superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti nell'anno solare di riferimento. L'importo del contributo deve essere comunicato al *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*.

La normativa vigente prevede che il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, possa applicare sul prezzo di vendita il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza

Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 nel periodo indicato nell'art. 2, comma 1, lettera b)

Categorie		Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15.08.2018 con riferimento alle categorie	
		recupero	preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio
1.	Apparecchiature per lo scambio di temperatura	dell'85 %	dell'80 %
2.	Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm <sup>2</sup>	dell'80 %	del 70 %
3.	Lampade		riciclaggio dell'80 %
4.	Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.	dell'85 %	dell'80 %
5.	Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.	dell'75 %	del 55 %
6.	Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).	dell'75 %	del 55 %



del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

L'art. 6, della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* dispone un ulteriore chiarimento, inserendo dopo il terzo comma, 3 nuovi commi all'art. 8, del D.Lgs. n. 49/2014.

Il primo dei tre nuovi commi, il 3-bis, stabilisce che i produttori delle AEE sono tenuti ad assicurare la pubblicità delle informazioni relative al valore dei contributi di adempimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al decreto del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* 25 settembre 2007, n. 185<sup>44</sup>, come sostituito dal decreto del *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* 20 febbraio 2023, n. 40<sup>45</sup>. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano tale forma di pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web.

**Tabella 1: Nuovi Raggruppamenti RAEE dei Centri di Raccolta.**

<p><u>Raggruppamento 1</u> - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1 Frigoriferi;</li> <li>- 1.2 congelatori;</li> <li>- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;</li> <li>- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;</li> <li>- 1.5 radiatori a olio;</li> <li>- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;</li> <li>- 4.2 asciugatrici.</li> </ul>
<p><u>Raggruppamento 2</u> - Altri grandi bianchi Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4.1 Lavatrici;</li> <li>- 4.3 lavastoviglie;</li> <li>- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;</li> </ul>

<sup>44</sup> Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

<sup>45</sup> Il Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* 25 settembre 2007, n. 185. Il Regolamento stabilisce che i raggruppamenti di RAEE devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'art. 4, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. n. 49/2014, fatto salvo il quanto disposto dall'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come indicato nella Tabella 1. Independentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014

#### Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014:

- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook;

#### Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al D.Lgs. n. 49/2014:

- 4.5 lampadari; - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese); - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria; - 4.7 mainframe; - 4.6 grandi stampanti; 4.9 grandi copiatrici; - 4.10 grandi macchine a gettoni; - 4.11 grandi dispositivi medici; - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;

- 5.1 aspirapolvere; - 5.2 scope meccaniche; - 5.3 macchine per cucire; - 5.4 lampadari; - 5.5 forni a microonde; - 5.6 ventilatori elettrici; - 5.7 ferri da stiro; - 5.8 tostapane; - 5.9 coltelli elettrici; - 5.10 bollitori elettrici; - 5.11 sveglie e orologi; - 5.12 rasoi elettrici; - 5.13 bilance; - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo; - 5.15 calcolatrici; - 5.16 apparecchi radio; - 5.17 videocamere, videoregistratori; - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici; - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo; - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti; - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;

- 6.1 telefoni cellulari; - 6.2 navigatori satellitari (GPS); - 6.3 calcolatrici tascabili; - 6.4 router; - 6.5 PC; - 6.6 stampanti; - 6.7 telefoni; - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014

#### Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014:

- 4.14 pannelli fotovoltaici

#### Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014:

- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.

Con il comma 3-ter il Legislatore dispone l'obbligo di pubblicazione e di aggiornamento delle informazioni relative al valore dei contributi di adempimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e al periodo di loro applicazione a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro 30 giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-quater, i suddetti sistemi collettivi destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, e assicurano la pubblicità (ai sensi dei precedenti commi 3-bis e 3-ter) anche degli importi dei contributi così determinati.

#### **4.2 Le Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE**

L'art. 7, della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* è intervenuto a:

- integrare l'art. 178-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le *Norme in materia ambientale*, aggiungendo alcune precisazioni riguardo alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* (MASE);
- modificare la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE;
- modificare la disciplina del *Centro di coordinamento RAEE*.

In particolare, l'art. 178-ter determina i *Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*.

Ai sensi del comma 1, i regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:

- a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento;
- b) definizione degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi

fissati dalla normativa eurounitaria (Direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

- c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della definizione degli obiettivi di gestione dei rifiuti, da parte dei produttori, tramite il *Registro nazionale dei produttori* (di cui al successivo comma 8) istituito presso il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*;
- d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione ai consumatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa:
  - le misure di prevenzione dei rifiuti;
  - i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo;
  - i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti;
  - la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (anche mediante incentivi economici).

Con il secondo comma la normativa prescrive il rispetto dei seguenti parametri da parte dei regimi di responsabilità estesa:

- a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti (fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate);
- b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* per valutare:
  1. la loro gestione finanziaria;

2. la qualità dei dati raccolti e comunicati;
- d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:
  1. proprietà e membri;
  2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
  3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 178-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla propria responsabilità estesa, i produttori sono tenuti a versare un contributo finanziario affinché lo stesso:

- a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:
  1. costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;
  2. costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;
  3. costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore, di cui al comma 1, lettera b);
  4. costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti su misure di prevenzione dei rifiuti, centri per il riutilizzo, sistemi di ritiro e raccolta dei rifiuti, prevenzione della dispersione dei rifiuti, ecc. norma del comma 1, lettera e);
  5. costi della raccolta e della comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti a norma del comma 1, lettera c);
- b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose,

adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

- c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Con il comma 4, dell'art. 178-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, il legislatore, inoltre, ha chiarito le disposizioni di cui alla lett. a) del comma 3) (cfr. *supra*) non trovano applicazione rispetto ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. È, quindi escluso il contributo finanziario destinato a coprire i costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale derivanti da immissione del prodotto sul mercato nazionale, cernita e del trattamento dei rifiuti, vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate, costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore (di cui al comma 1, lettera b)), costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma. In questo caso il principio della copertura finanziaria dei costi può essere derogato, previa autorizzazione del *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:

- a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;
- b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;
- c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;



- d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

Il successivo quinto comma precisa che la deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 178-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, Il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:

- a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 (cfr. *infra*) nel *Registro nazionale dei produttori* di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;
- b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;
- c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3 (cfr. *supra*);
- d) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
- e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente art.178-ter per ciascun sistema di responsabilità estesa del produttore istituito e per tutti i soggetti responsabili. *Il comma 1, dell'art. 7, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, integra il disposto della lettera e) al fine di precisare che la verifica della corretta attuazione non riguarda solamente le previsioni dell'art. 178-ter del *Codice dell'Ambiente* (che individua i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), ma anche gli *ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere*<sup>46</sup>.

Le sopracitate modalità di vigilanza e controllo sono definite con decreto del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, presso il quale ai sensi del comma

<sup>46</sup> La novella ha, quindi, ampliato in maniera significativa l'ambito entro cui il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* esercita le proprie attribuzioni in materia di controllo e verifica dell'attuazione della normativa in vigore

8, dell'art. 178-ter, del D.Lgs.n. 152/2006, proprio al fine di garantire lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo, è istituito il *Registro nazionale dei produttori*. I soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi al *Registro nazionale* secondo le modalità definite con il decreto di cui sopra. In caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'UE che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al *Registro*.

In fine, le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 178-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, obbligano i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore a trasmettere al Registro le seguenti informazioni:

- i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
- i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- il bilancio in caso di sistemi collettivi / il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali (da inviare entro il 31 maggio di ogni anno);
  - a) una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente (da inviare entro il 31 maggio di ogni anno) contenente: gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni;
  - b) le modalità di raccolta e di trattamento implementate;
  - c) le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
- un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (da inviare entro il 30 settembre di ogni anno);
- l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono (da inviare entro il 31 maggio di ogni anno).

Il secondo comma dell'art. 7, L. n. 214/2023, introduce modifiche al sistema di gestione del RAEE.

In primo luogo, il comma 2, lettera a), dell'art. 7, della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, introduce le modifiche all'art. 10, comma 10-bis, D.Lgs. n. 49/2014, in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE<sup>47</sup>, con particolare riferimento alla determinazione della quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE.

La normativa originariamente prevedeva che ciascun sistema collettivo dovesse rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3%, in almeno un raggruppamento<sup>48</sup>. Il nuovo testo dispone la riduzione *dal 3% all'1%* della quota minima di mercato, precisando che tale percentuale:

- *dev'essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;*

---

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. n.49/2014, i produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo di gestione dei RAEE. Previo accordo con i produttori di AEE, ai sistemi collettivi possono partecipare:

- i distributori;
- i raccoglitori;
- i trasportatori;
- i riciclatori;
- i recuperatori.

L'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. I sistemi collettivi di gestione di RAEE sono organizzati in forma consortile. Tali consorzi hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Ciascun sistema collettivo deve:

- garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità;
- dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.
- trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- inoltrare al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva;
- garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria (gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati);
- dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

<sup>48</sup> Il raggruppamento di RAEE è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* 25 settembre 2007, n. 185.

- o in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.

Il comma 2, lettera b), dell'art.7, della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*, modifica l'art. 33 del D.Lgs. n. 49/2014, recante le disposizioni in disciplina del *Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE)*.

Si rammenta che il citato art. 33 dispone che il Cdc RAEE è organizzato in forma di *consorzio con personalità giuridica di diritto privato*<sup>49</sup> ed è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, ed anche da due componenti nominati rispettivamente dal MASE e dal *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*. Il Cdc RAEE, entro i termini previsti dalla legge, ha predisposto apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.

La prima modifica disposta dal punto 1), della lettera b), del comma 2, dell'art. 7 della L. n. 214/2023 in esame, che sostituisce il comma 3 del art. 33, del D.Lgs. n. 49/2014, prevede che *la partecipazione* al Centro di coordinamento RAEE *dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici* non sia più facoltativa ma diventa *obbligatoria*. Inoltre, la novella, introduce l'obbligo di partecipare al Cdc RAEE *anche per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici*. Mentre resta confermata la facoltà (e non l'obbligo) di iscrizione al Cdc RAEE per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

La seconda modifica introdotta dal punto 2), della lettera b), del comma 2, dell'art. 7, della L. n. 214/2023, *estende il ruolo di coordinamento del Cdc RAEE anche ai sistemi individuali*. Secondo il comma 5, dell'art. 33, del D.Lgs. n. 49/2014, il *Centro di coordinamento RAEE*, uniformando le relative modalità e condizioni, ottimizza la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. Tale funzione è stata integrata al fine di fare riferimento non solo ai

---

<sup>49</sup> Conseguentemente il Consorzio è disciplinato ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 49/2014.

sistemi collettivi ma anche a quelli individuali. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:

- a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal D.Lgs. n. 49/2014;
- b) collaborare alla definizione della metodologia, dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge poste in essere, con proprio decreto, dal *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*<sup>50</sup>;
- c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
- e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 34<sup>51</sup>, del D.Lgs. n. 49/2014;

<sup>50</sup> Il *Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII (Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e VIII (Requisiti tecnici per stoccaggio anche temporaneo e trattamento dei RAEE), e le relative modalità di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g), del D.Lgs. n. 49/2014 nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi.

<sup>51</sup> Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 49/2014 in esame, il *Centro di coordinamento* acquisisce annualmente le seguenti informazioni:

- a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
- b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.

Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.

- f) trasmettere annualmente all'ISPRA<sup>52</sup> le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014<sup>53</sup>;
- g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
- i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
- l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato (di cui all'art. 27, del D.Lgs. n. 49/2014), fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.

Infine, ai sensi del comma 6, dell'art. 7, del D.Lgs n. 49/2014, il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

---

<sup>52</sup> L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è un ente pubblico di ricerca italiano, istituito con la legge n. 133/2008, che gli attribuisce le funzioni svolte in precedenza dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare che contestualmente soppriime.

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014, l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli Obiettivi di recupero minimi divisi per categoria e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.



## 5. Comunicazioni

Rispetto al settore delle comunicazioni *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* ha cercato di mediare tra le diverse esigenze (tra loro anche parzialmente contrastanti) che emergono nella nostra società. In questo sforzo la L. n. 214/2023 ha aperto la strada ad un adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici nel rispetto della disciplina eurounitaria e delle più recenti ed avanzate indicazioni fornite dalla ricerca scientifica.

### 5.1 L'Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici

Riguardo al settore delle comunicazioni l'art. 10 della *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* introduce meccanismi volti a contemperare le esigenze di crescita costante del settore (in termini sia di sviluppo e potenziamento della rete mobile, sia di offerta di servizi di connettività di elevata qualità per utenti e imprese) con le esigenze di tutela della salute pubblica. In particolare, la norma citata, proprio al fine di perseguire tali priorità prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. n. 214/2023<sup>54</sup>, vengano adeguati, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche e nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea, *i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dell'inquinamento elettromagnetico*, come individuati dall'art. 4, comma 2, della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e nel rispetto delle procedure ivi indicate.

In particolare, il citato art. 4, comma 2, della L. n. 36/2001, prevede che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, così come le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti siano stabiliti:

- a) per la popolazione, con decreto del *Presidente del Consiglio dei ministri*, su proposta del *Ministro dell'ambiente*, di concerto con il *Ministro della sanità*, sentiti il *Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* e le competenti *Commissioni parlamentari*, previa intesa in sede di *Conferenza unificata*;

<sup>54</sup> A tal proposito si ricorda che la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* è entrata in vigore del provvedimento il 31 dicembre 2023. Tale termine, quindi, deve ritenersi fissato al 29 aprile 2024.

- b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con decreto del *Presidente del Consiglio dei ministri*, su proposta del *Ministro della sanità*, sentiti i *Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale*, il *Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* e le competenti *Commissioni parlamentari*, previa intesa in sede di *Conferenza unificata*. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

Qualora entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della L. n. 214/2023 non siano state raggiunte le necessarie intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti sub a) e b).

Il secondo comma dell'art. 10 disciplina l'eventualità in cui, alla scadenza del termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della L. n. 214/2023, non siano state adottate le specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, individuando in via provvisoria e cautelativa i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità applicabili sino a quando non sia stata adottata la disciplina specifica in via definitiva<sup>55</sup>.

Il successivo comma 3, del citato art. 10, introduce modifiche all'art. 4, comma 1, della L. n. 36/2001, ove sono individuate le funzioni dello Stato in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). In particolare il punto b) dell'art. 10, comma 3, L. n. 214/2023, introduce un nuovo periodo alla norma oggetto di revisione che attribuisce al *Ministro delle imprese e del made in Italy* specifici compiti in ambito alle attività di ricerca e sperimentazione nel campo delle esposizioni a sorgenti elettromagnetiche.

---

<sup>55</sup> In particolare, la norma fissa, in via provvisoria e cautelativa, i valori di attenzione e obiettivi di qualità a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m<sup>2</sup>, per quanto attiene alla densità di potenza D.

La novella attribuisce, infatti, al ministero in questione, il compito di effettuare la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*, al *Ministero della salute* e al *Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico* al fine di:

- implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale;
- consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.